RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

di GIOVANNI PUGLIESE

Hai ritirato la raccomandata? La notifica è valida

Ancora un intervento sulla notifica postale per compiuta giacenza di atti della PA: chi ritira il plico all'ufficio postale non può contestare la regolarità della comunicazione di avvenuto deposito e il termine per impugnare decorre comunque dal 10° giorno dalla sua spedizione.

Nel difficile e complicato rapporto tra cittadini e PA, un posto di sicuro rilievo lo occupa la notifica di atti particolarmente *"sgraditi",* come multe, verbali, ingiunzioni di pagamento, cartelle esattoriali, ecc. Molto spesso, infatti, gli uffici competenti si trovano ad avere a che fare con l'irreperibilità del destinatario, un'evenienza sempre più diffusa che, inevitabilmente, genera contenziosi, ritardi nella riscossione (ammesso che riescano a riscuotere) e un aggravio di costi.
In questi casi, **se la notifica avviene per posta,** trova applicazione l'art. 8 L. 890/1982: il postino che non trova nessuno lascia un avviso in cassetta o sulla porta e deposita l'atto all'ufficio postale, dopo di che spedisce all'interessato una seconda raccomandata, la CAD (comunicazione avvenuto deposito) che lo informa, per l'appunto, del suddetto deposito e gli indica come e dove ritirare il plico. **Sull'avviso di ricevimento della CAD** il postino deve annotare le operazioni eseguite, compresa l'affissione o l'immissione in cassetta del primo avviso, al fine di consentire la verifica sulla regolarità del suo operato.
La notifica si perfeziona il giorno in cui il destinatario ritira il plico all'ufficio postale, oppure il 10° giorno successivo alla spedizione della CAD nell'ipotesi di mancato ritiro. È da uno di questi 2 momenti, dunque, che decorre il termine di legge per l'impugnazione, spirato il quale l'atto diventa definitivo.

Su questa procedura di compiuta giacenza è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la **sentenza 23.10.2026, n. 27642,** riguardante la vicenda di una contribuente che aveva impugnato tardivamente un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, cioè oltre 60 giorni dopo il 10° giorno dalla spedizione della CAD, e per questo motivo vedeva dichiarato tardivo il ricorso dal giudice tributario di primo grado.
Nei successivi gradi di giudizio la ricorrente contestava la validità della notifica postale evidenziando 2 irregolarità formali, più precisamente, l'erronea indicazione dell'amministrazione procedente e la mancata spunta sull'avviso di ricevimento dell'immissione in cassetta o dell'affissione dell'avviso.
Malgrado queste anomalie, ella si recava comunque all'ufficio postale indicato per ritirare l'atto in giacenza.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, enunciando una regola chiara: **il contribuente che ritira all'ufficio postale l'atto fiscale rimasto in giacenza non può poi contestare la regolarità della comunicazione di avvenuto deposito** poiché il ritiro presuppone necessariamente l'avvenuta ricezione della CAD, sanando ogni vizio di notifica. Inoltre, **la conoscenza legale dell'atto si consolida allo scadere del 10° giorno dalla spedizione della CAD,** a prescindere dalla data in cui l'atto viene fisicamente ritirato, non essendo ammessa alcuna rimessione in termini successiva.



Riproduzione vietata - mercoledì 25 novembre 2026